

MODALITÀ DI COMPOSIZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE GIOVANILI DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DELLA L.R. 1 FEBBRAIO 2016, N.1

Art. 1 Oggetto

La presente disciplina detta le norme relative alle modalità di composizione e funzionamento del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili, da ora in poi 'Tavolo', ai sensi dell'art. 23, comma 6 della l.r. n. 1 del 01 febbraio 2016 *"Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della L.R. 16 febbraio 2010, n.14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))"*.

Art. 2 Composizione e nomina

Il Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria della Regione Umbria richiede al Consiglio delle Autonomie Locali, di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20, l'indicazione di dodici nominativi, uno per ciascuna Zona Sociale, di assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili, o loro delegati, ai fini della loro nomina in qualità di componenti del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili.

L'Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, o suo delegato, è nominato in qualità di Presidente del Tavolo.

Le nomine dei componenti e del Presidente del Tavolo spettano alla Giunta regionale e sono effettuate con conforme decreto del Presidente della medesima.

ART. 3 Durata, decadenza e sostituzione dei membri

Il Tavolo dura in carica sino al termine della legislatura regionale.

Un assessore comunale membro del Tavolo, o suo delegato, qualora cessi dalla sua carica, può essere sostituito con le medesime procedure di cui all'art. 2.

Art. 4 Funzionamento e convocazione

Il Tavolo agisce collegialmente.

Il Tavolo ha come sede di riferimento la struttura regionale di area sociale/politiche giovanili e per il funzionamento del Tavolo il Presidente si avvale del Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria della Regione Umbria.

La partecipazione al Tavolo è resa a titolo gratuito.

Il Tavolo si riunisce almeno una volta all'anno.

Le riunioni del Tavolo sono convocate dal Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno. Devono essere convocate, inoltre, qualora ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei componenti del Tavolo stesso.

Le sedute del Tavolo, di norma, sono pubbliche e le riunioni, di norma, sono convocate presso la sede di cui sopra.

Il Presidente del Tavolo convoca le riunioni almeno sette giorni prima della data stabilita. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicata ai componenti per posta elettronica. In casi di particolare necessità ed urgenza il Tavolo può essere convocato in altre forme e in tempi diversi.

I componenti del Tavolo possono proporre al Presidente specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva. Qualora la proposta pervenga in forma scritta da almeno cinque componenti dell'organo collegiale, essa è obbligatoriamente presente all'ordine del giorno della

seduta successiva. Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati, su proposta del Presidente, anche argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno. Possono partecipare alle riunioni del Tavolo, su invito del Presidente, in relazione agli argomenti trattati, altri soggetti competenti nelle materie all'ordine del giorno. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente la conduzione dei lavori è affidata al rappresentante indicato dal Presidente.

Art. 5 Validità delle riunioni

Il Tavolo è validamente costituito a prescindere dal numero dei componenti.

Le deliberazioni del Tavolo, di norma, sono espresse con consenso collegiale. Ove sia necessario procedere a votazione, il Tavolo delibera a maggioranza dei presenti con voto espresso in forma palese e le decisioni sono riportate all'interno del verbale della riunione. In caso di parità il voto espresso dal Presidente vale il doppio.

Il verbale delle riunioni del Tavolo è costituito da un resoconto sommario dello svolgimento della riunione contenente i nomi dei presenti.

Prima dell'inizio dei lavori viene data lettura del verbale della riunione precedente, il quale viene poi sottoposto all'approvazione dei componenti del Tavolo, che possono chiedere, entro la stessa seduta, modifiche e integrazioni alle loro dichiarazioni o relativamente al verbale nella sua complessità. Ove non abbia ricevuto richieste di modifiche o integrazioni, o a seguito delle modifiche di cui sopra, il verbale viene firmato dal Presidente. Il verbale, una volta firmato, non può essere ulteriormente modificato.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente disciplina entra in vigore il giorno dell'avvenuta esecutività della deliberazione di Giunta regionale di approvazione e il Tavolo, nella prima riunione, fa proprio il medesimo.

MODALITÀ E CRITERI DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE DEI GIOVANI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DELLA L.R. 1 FEBBRAIO 2016, N.1, E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA STESSA.

Art. 1 Oggetto

La presente disciplina detta le norme relative alle modalità e ai criteri di nomina dei componenti della Consulta regionale dei giovani, da ora in poi 'Consulta', di cui all'art. 24, comma 2, della l.r. 1 del 01 febbraio 2016 "*Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della L.R. 16 febbraio 2010, n.14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))*", nonché le modalità di funzionamento della stessa.

ART. 2 Composizione

La Consulta, ai sensi dell'art. 24, c. 3 della LR 1/2016, è composta da 35 membri in rappresentanza di organismi regionali nominati in base ai criteri e alle modalità di cui al successivo articolo 3.

Fanno parte della Consulta:

- 1 membro indicato dagli oratori;
- 13 membri di associazioni giovanili;
- 5 membri di associazioni studentesche universitarie;
- 2 membri di associazioni di studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
- 3 membri delle organizzazioni giovanili dei partiti politici;
- 1 membro in rappresentanza dei giovani amministratori comunali (indicato dall'ANCI);
- 2 membri in rappresentanza dei servizi Informagiovani dei comuni;
- 3 membri delle associazioni dei giovani imprenditori;
- 1 membro dei giovani professionisti (indicato da ordini professionali o da loro associazioni);
- 3 membri dei giovani lavoratori (indicato da organizzazioni sindacali);
- 1 membro dei giovani immigrati (indicato da associazioni di stranieri).

ART. 3 Criteri di nomina

Nel rispetto dei principi, di cui all'art. 24, c. 2 della LR 1/2016, di parità di genere, rappresentatività e trasparenza nella procedura di nomina, il Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria della Regione Umbria, con avviso pubblico, nel quale potranno essere definiti ulteriori criteri utili alla selezione, tra cui la territorialità e le attività realizzate, invita a manifestare l'interesse a esprimere propri rappresentanti in seno alla Consulta regionale dei giovani i soggetti di cui all'art. 2.

A seguito della valutazione comparativa, gli organismi candidati sono inseriti in una graduatoria suddivisa per le diverse tipologie di organismo.

La Regione procede, in base a detta graduatoria, a chiedere a ciascun organismo individuato la designazione dei propri rappresentanti, effettivo e supplente, in seno alla Consulta. Al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio di genere nella composizione della Consulta, di cui al comma 2 dell'art. 24 della l.r. 1/2016, la Regione, nell'avanzare tale richiesta, chiede di indicare due nominativi, membro effettivo e supplente, di diverso genere, quali rappresentanti in seno alla Consulta.

Le nomine dei componenti della Consulta spettano alla Giunta regionale e sono effettuate con conforme decreto del Presidente della medesima.

ART. 4 Durata, decadenza e sostituzione dei membri

La Consulta dura in carica sino al termine della legislatura regionale.

Un organismo membro della Consulta, qualora cessi la sua attività, può essere dichiarato decaduto e sostituito con altro organismo a scorrimento della graduatoria di cui all'art. 3.

In casi di effettiva e comprovata necessità, un organismo membro della Consulta può proporre la sostituzione del proprio rappresentante, effettivo o supplente.

Art. 5 Funzionamento e convocazione

La Consulta agisce collegialmente.

La Consulta ha come sede di riferimento la struttura regionale di area sociale/politiche giovanili e per il funzionamento della Consulta il Presidente si avvale del Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria della Regione Umbria.

Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da un dipendente del Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria della Regione Umbria.

La partecipazione alla Consulta è resa a titolo gratuito.

La Consulta si riunisce almeno ogni sei mesi.

Le riunioni della Consulta sono convocate dal Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno. Devono essere convocate, inoltre, qualora ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei componenti della Consulta stesso.

Le sedute della Consulta, di norma, sono pubbliche e le riunioni, di norma, sono convocate presso la sede di cui sopra.

Il Presidente della Consulta convoca le riunioni almeno dieci giorni prima della data stabilita. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicata ai componenti per posta elettronica.

I componenti della Consulta possono proporre al Presidente specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva. Qualora la proposta pervenga in forma scritta da almeno dieci componenti dell'organo collegiale, essa è obbligatoriamente presente all'ordine del giorno della seduta successiva. Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati, su proposta del Presidente, anche argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno.

Possono partecipare alle riunioni della Consulta, su invito del Presidente, in relazione agli argomenti trattati, altri soggetti competenti nelle materie all'ordine del giorno.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente la conduzione dei lavori è affidata al rappresentante indicato dal Presidente.

Art. 6 Validità delle riunioni

La Consulta è validamente costituita a prescindere dal numero dei componenti.

Le deliberazioni della Consulta, di norma, sono espresse con consenso collegiale. Ove sia necessario procedere a votazione, la Consulta delibera a maggioranza dei presenti con voto espresso in forma palese e le decisioni sono riportate all'interno del verbale della riunione. In caso di parità il voto espresso dal Presidente vale il doppio.

Il verbale delle riunioni della Consulta è costituito da un resoconto sommario dello svolgimento della riunione contenente i nomi dei presenti.

Prima dell'inizio dei lavori viene data lettura del verbale della riunione precedente, il quale viene poi sottoposto all'approvazione dei componenti della Consulta, che possono chiedere, entro la stessa seduta, modifiche e integrazioni alle loro dichiarazioni o relativamente al verbale nella sua complessità. Ove non abbia ricevuto richieste di modifiche o integrazioni, o a seguito delle modifiche di cui sopra, il verbale viene firmato dal Presidente. Il verbale, una volta firmato, non può essere ulteriormente modificato.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente disciplina entra in vigore il giorno dell'avvenuta esecutività della deliberazione di Giunta regionale di approvazione e la Consulta, nella prima riunione, fa proprio il medesimo.